



Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Silvia Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l'avvocato su delega dichiarata dell'avvocato

Considerato che l'amministrazione ha depositato il decreto ministeriale di nomina della

Considerato che, allo stato, non vi è evidente motivo di dubitare della regolarità di tale nomina e della composizione della sottocommissione esaminatrice;

Considerato, quanto alle modalità di correzione delle prove scritte mediante attribuzione del solo punteggio numerico, che la disciplina transitoria di cui all'art. 49 della l. n. 247/2012 è stata ulteriormente prorogata con d.l. n. 91/2018, conv. con modificazioni, dalla l. n. 108/2018;

Considerato che nessuna disposizione obbliga la commissione esaminatrice a verbalizzare il tempo dedicato agli elaborati di ciascun candidato e che la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell'affermazione della insindacabilità dell'asserita insufficienza del tempo medio di correzione del singolo elaborato;

Considerato ancora che la disciplina dell'esame forense è fuori del perimetro del diritto europeo (cfr. sentenze della Sezione n. 5191/2017 e, da ultimo, n. 5726/2017, 3932/2018);

Considerato, altresì, che ai fini dello scrutinio di legittimità sono inutilizzabili i pareri *pro veritate* (Cons. Stato, sez. IV, n. 11/2017; da ultimo, sentenze della IV Sez. nn. 5742/2017, 5740/2017, 5726/2017, 5680/2017, nonché l'ordinanza 5209/2017);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Respinge l'appello (Ricorso numero: 7691/2018).

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese della fase cautelare, che liquida, complessivamente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori, se dovuti, come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO